



Atto Dirigenziale
N. 1523 del 15/06/2020

Classifica: **008.05.01**

Anno **2020**

(7180100)

<i>Oggetto</i>	ISTANZA GERICKE COSIMO PER RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI DI PAESAGGI AGRARI STORICI COINVOLTI DA PROCESSI DI FORESTAZIONE (ART. 80 BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE) IN LOCALITA' "RIGNANA" NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI. PRATICA 2020FORATBGGRCSSM66A20D612I0480210401 - RIF AVI 26988
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

matluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

- I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56";
- I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;
- I.4 - le "Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico" per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - l'Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l'Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II)PREMESSO

II.1 - che il Sig. Gericke Cosimo, proprietario dei terreni, ha presentato alla Città Metropolitana di Firenze in data 21/04/2020, acquisita con protocollo n. 16315 in pari data, domanda di autorizzazione per il recupero di paesaggi storici agrari interessati da processi di riforestazione per la coltivazione di essenza erbacee, ai sensi dell'art. 80 bis del Regolamento Forestale, in località "Rignana" nel Comune di Greve in Chianti, per una superficie complessiva di 03.28.90 ha suddivisa in tre distinte porzioni non contigue, alla quale è stato attribuito il n. di pratica ARTEA 2020FORATBGGRCCSM66A20D612Io480210401;

II.2 - che l'intervento riguarda la seguente particella catastale del Comune di Greve in Chianti, con relativa superficie interessata dai lavori: Foglio 134, Particelle 23 (00.70.05 ha), 27 (00.94.96 ha), 67 (00.45.45 ha), 78 (00.38.77 ha), 120 (00.15.40 ha), 195 (00.64.27 ha);

II.3 - che l'intervento prevede il recupero ai fini produttivi di colture erbacee mediante il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva e l'asportazione delle ceppaie, senza effettuare nessuna modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie e senza effettuare movimenti di terra; gli interventi saranno realizzati in parte manualmente ed in parte con l'ausilio di mezzi meccanici (escavatore, trattore con trincia, ecc.);

II.4 - che in data 28/04/2020 prot. 17227 è stata inviata la richiesta della documentazione integrativa necessaria all'avvio del procedimento;

II.5 - che in data 30/04/2020 prot. 15691 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;

II.6 - che in data 30/04/2020 prot. 17467 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento;

II.7 - che la ricognizione dei luoghi è stata eseguita in data 12/06/2020;

II.8 - che a seguito del completamento dell'istruttoria di merito, con nota n. 53/20 del 15/06/2020, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni, interamente recepito nella parte dispositiva (punto IV.2) del presente provvedimento.

(III)CONSIDERATO

III.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.8 hanno espresso **esito favorevole**;

III.2 - che il richiedente ha dichiarato di eseguire i lavori in economia diretta.

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di **autorizzare** gli interventi richiesti con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate nel progetto del Dott. Per. Agr. Franco Gabbrielli (interventi in progetto, con individuazione delle opere di regimazione idraulico agraria esistenti), comprese le integrazioni, e nella relazione geologica del Dott. Geol. Andrea Garuglieri;
- b) siano preservate e/o ripristinate, ove necessario, le opere di sistemazione idraulico agraria esistenti, garantendo la loro funzionalità nel tempo;
- c) dopo la rimozione della vegetazione, prima di eseguire l'estirpazione degli apparati radicali, sia trasmesso, sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico competente abilitato, il rilievo anche sommario dell'area, corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa, al fine di documentare lo stato delle opere di sistemazione idraulico agraria rilevate o la presenza di ulteriori opere al momento non individuate a causa della folta copertura vegetale;
- d) sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di movimenti di terra significativi;
- e) siano preservate dal taglio e dal danneggiamento le piante in buone condizioni fitosanitarie e di stabilità che sarebbero oggetto di tutela ai sensi dell'art. 56 del Regolamento forestale, quale ad esempio la roverella posta nei pressi del vertice NE della zona 3 (porzione più orientale dell'area di intervento);
- f) sia garantita la copertura erbacea permanente delle superfici già immediatamente dopo la rimozione della vegetazione boschiva, allo scopo di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche e contrastarne l'azione erosiva;
- g) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del DPGR 48/R del 08/08/03 e s.m.i., garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'innesco di fenomeni erosivi;
- h) il materiale di risulta vegetale, potrà essere abbruciato in loco secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area;
- i) l'eventuale materiale lapideo risultante dalle lavorazioni, se non reimpiegato in loco, dovrà essere conferito a discarica secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
- j) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate;

- k) qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione, anche di parte, dei lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei medesimi;
- l) entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente domanda, nel caso che l'intervento non sia stato eseguito completamente, dovrà essere data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;
- m) nei casi in cui l'attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico;
- n) per quanto non espressamente segnalato, si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale.

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto;

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.

(V) TUTELA

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze **15/06/2020**

BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”